

Art. 11 Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 12 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Art. 13 L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6: 1) approva il rendiconto economico e finanziario; 2) approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione; 3) elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione del Circolo; 4) nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; 5) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 14 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Art. 15 Il verbale dell'assemblea verrà annotato sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del Circolo.

Art. 16 Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci, in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Tutti i componenti del consiglio direttivo svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 1) Il Presidente: ha la presenza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio; 2) Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 28 Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

Art. 19 Nel caso di scioglimento del Circolo il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione di promozione sociale e comunque a fini di utilità sociale.

Art. 20 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, si decide ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.

Il Presidente



Il Segretario

